STATUTO ANLAIDS MANTOVA

Art. 1 - Costituzione

1. L'Associazione Nazionale per la Lotta contro l'AIDS (Sindrome da Immunodeficienza Acquisita) Mantova, è Associazione non lucrativa di utilità sociale, denominata in seguito l'Associazione. Tale Associazione è costituita ai sensi della Legge 266/91 e della Legge Regione Lombardia 22/93 e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale nell'ambito territoriale della Provincia di Mantova. In particolare, ha lo scopo di promuovere lo sviluppo e la diffusione della ricerca di base, clinica e sociale nel campo dell'infezione da HIV e delle patologie ad essa correlate; di promuovere la prevenzione; di favorire il miglioramento dell'assistenza socio sanitaria a favore delle persone sieropositive e delle loro famiglie; di combattere lo stigma ed ogni forma di discriminazione.

L'Associazione condivide i medesimi scopi e principi, che consegue con le medesime modalità, dell'Associazione Nazionale per la Lotta contro l'Aids, di seguito ANLAIDS ONLUS, Associazione non lucrativa di utilità sociale avente personalità giuridica per effetto del D.P.R. 27.01.1988, con sede in Roma, Via Barberini 3.

2. L'Associazione ha sede in Mantova, Via Albertoni 1

Art. 2 - Principi

1. L'Associazione è apolitica ed apartitica e si atterrà esclusivamente ad una struttura democratica, all'elettività delle cariche, alla gratuità delle cariche associative, alla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo rimborso

delle spese anticipate dall'aderente in nome e per conto dell'Associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

2. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, gli organi sociali (Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori) vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria degli aderenti; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (Presidente, Vicepresidente, ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo.

3. La durata dell'Associazione è illimitata.

4. Il Consiglio Direttivo può trasferire la sede nell'ambito della stessa città senza necessità di una deliberazione dell'Assemblea.

Art. 3 - Scopi e finalità

1. L'Associazione non ha fini di lucro, si avvale in modo determinante delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'Associazione persegue fini di solidarietà sociale, in particolare si propone di svolgere le proprie attività istituzionali attraverso le seguenti modalità:

a) Sviluppare la consapevolezza nelle persone affette da HIV/AIDS dei loro diritti – promuovendo, sviluppando e realizzando attività finalizzate alla tutela dei diritti delle persone con HIV, soprattutto in relazione al diritto alle cure e alla lotta all'emarginazione sociale, sia autonomamente che in collaborazione con servizi socio sanitari pubblici e organizzazioni e associazioni del terzo settore.

b) Ricerca – provvedendo a sostenere la ricerca nel campo dell'infezione da HIV/AIDS, attraverso co-finanziamento di progetti, l'erogazione di borse di studio e premi, l'organizzazione ed il patrocinio a congressi e corsi di formazione; l'aggiornamento del personale socio sanitario.

c) Prevenzione – gestendo iniziative in proprio, collaborando con Enti pubblici, nazionali e locali, e con organismi del terzo settore per lo studio e per la progettazione di interventi atti a migliorare la prevenzione dell'infezione da HIV e delle infezioni a trasmissione sessuale.

d) Informazione e sensibilizzazione – facilitando la diffusione di informazione scientifica, sociale e sanitaria, promuovendo la sensibilizzazione della pubblica opinione con particolare riferimento alla lotta alla discriminazione, attraverso iniziative condotte autonomamente o in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, le Università, gli Istituti di Ricerca, Enti della Pubblica Amministrazione, enti, organizzazioni ed associazioni private.

e) Specifica formazione – contribuendo alla informazione e all'aggiornamento di personale socio-sanitario impegnato per le differenti esigenze delle persone con HIV/AIDS nonché dei volontari preparati per le differenti esigenze dell'Associazione.

2. L'Associazione non svolge attività diverse da quelle istituzionali, è apolitica ed apartitica, non ha fini di lucro. Le attività dell'Associazione devono essere ispirate dalle evidenze scientifiche e improntate al rispetto della persona.

3. L'Associazione mette in atto iniziative tese alla raccolta di mezzi finanziari necessari per l'espletamento delle proprie attività istituzionali avvalendosi delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri Soci, attua attività di volontariato senza fini di lucro anche indiretto, esclusivamente per fini di solidarietà.

4. L'Associazione può reperire mezzi finanziari anche attraverso pubbliche sottoscrizioni, oltre che con le modalità di cui all'articolo 7 del presente Statuto.

5. L'Associazione ricerca ed incentiva la partecipazione volontaria e gratuita alle proprie attività da parte di persone che ne condividano la visione, fondata su criteri di solidarietà, mutuo aiuto, equità sociale e pari opportunità.

6. L'Associazione gode di autonomia patrimoniale, economica, finanziaria e organizzativa e risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni contratte.

7. All'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve patrimonio e proprietà durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di ONLUS operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'Assemblea dei Soci.

8. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

9. L'Associazione avrà la facoltà di ottenere la qualifica di ONLUS nel rispetto di quanto previsto all'articolo 11 del Decreto Legislativo 460/1997 e in tal caso l'Associazione utilizzerà, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "Onlus". L'Associazione ha altresì discrezione di richiedere l'iscrizione all'albo regionale del Volontariato e/o al registro regionale delle associazioni riconosciute.

10. L'Associazione può erogare, in proprio e per conto delle pubbliche amministrazioni regionali o comunali servizi sociali e psicologici alle persone con infezione da HIV.

11. E' consentito all'Associazione l'iscrizione ai Registri Cittadini Comunali di accreditamento e la partecipazione a bandi pubblici per l'assegnazione di servizi sociali rivolti a persone con infezione da HIV.

Art. 4 – I Soci dell'Associazione

1. Possono aderire all'Associazione, oltre ai fondatori, tutti i cittadini che dichiarano di accettare lo statuto le sue finalità e che si impegnino ad operare per il loro conseguimento. I Soci hanno tutti parità di diritti e doveri e tanto ai soci donne quanto agli uomini sono garantite pari opportunità.

2. Il numero è illimitato.

Art. 5 - Criteri di ammissione e di esclusione dei soci

1. L'Organizzazione è costituita da:

a) Soci Fondatori;

b) Soci Ordinari;

c) Soci Sostenitori;

d) Soci Volontari;

e) Amici dell'Associazione.

2. Sono Soci ordinari coloro che versano la quota "socio ordinario" stabilita dall'Assemblea.

3. Sono Soci volontari coloro che versano la quota "socio volontario" stabilita dall'Assemblea. La qualifica di socio volontario è subordinata alla partecipazione attiva, gratuita e con continuità di almeno 6 mesi all'anno, certificata dal Segretario dell'Associazione.

4. Sono Soci sostenitori coloro che versano la quota "socio sostenitore" stabilita dall'Assemblea, siano essi persone fisiche o giuridiche.

5. Sono Amici dell'Associazione coloro i quali contribuiscono liberamente con versamenti a sostegno delle attività dell'Associazione.

6. Presso la sede dell'Associazione è istituito il registro dei Soci, ove sono indicate le generalità e la qualifica dei Soci. E' compito del Segretario dell'Associazione verificare l'aggiornamento del registro dei Soci, da effettuarsi almeno una volta all'anno, prima dell'Assemblea dei Soci. L'attività in base alla quale viene attribuita ad un volontario la qualifica di Socio Volontario va indicata dettagliatamente nel registro dei Soci.

7. La domanda di ammissione da parte dell'aspirante socio deve essere rivolta ad ANLAIDS Sezione Lombarda. Il versamento della quota prevista per il "Socio Sostenitore" o per il "Socio Ordinario" a favore di ANLAIDS si intende equivalente alla domanda di ammissione. All'atto della domanda di ammissione o del versamento della quota associativa si intende accettato senza riserve da parte dell'aspirante socio lo Statuto dell'Associazione. La domanda si intende accolta se l'organo cui è stata indirizzata non emette entro 30 giorni un motivato provvedimento di non accoglimento.

8. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

9. L'adesione all'Associazione comporta per il Socio maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

10. I Soci cessano di appartenere all'Associazione per:

a) mancata corresponsione della quota associativa entro l'anno solare;

b)recesso;

c) incompatibilità con gli scopi perseguiti dall'Associazione o contravvenzione a norme ed obblighi contenuti nel presente Statuto e nel suo regolamento, accertati dal Consiglio Direttivo.

11. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata, nel rispetto del contraddittorio, al richiedente o al Socio a mezzo raccomandata R/R o mezzo equivalente.

12. Entro 30 giorni dalla notifica il richiedente o il Socio può fare ricorso all'Assemblea dei soci.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci hanno pari diritti, doveri e dignità e all'interno della vita dell'Associazione sono garantiti i diritti inviolabili della persona.

2. I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese dell'Associazione. La quota associativa a carico dei soci è deliberata dall'Assemblea. E' annuale, non rimborsabile in caso di recesso o perdita della qualità di Soci, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

3. I soci hanno diritto:

a) di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) e di votare direttamente o per delega;

b) di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;

c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

d) di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

4. I soci sono obbligati:

a) ad osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

b) a pagare la quota associativa;

c) a svolgere le attività precedentemente concordate;

d) a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

5. Le prestazioni fornite dai soci sono effettuate in modo personale, spontaneo, a titolo gratuito e non possono essere retribuite in alcun modo. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e debitamente documentate secondo opportuni parametri validi per tutti i soci preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

6. Le attività dei Soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 7 - Patrimonio e Risorse Economiche

1. L'Associazione provvede al conseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 del presente Statuto con:

a) Quote e contributi dei Soci;

b) Eredità, donazioni e legati;

c) Contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici;

d) Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

e) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) Proventi delle attività di cessione di beni e/o servizi o di somministrazione di alimenti e bevande, realizzati anche attraverso attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola. Tali attività verranno svolte in maniera

ausiliaria e sussidiaria e, in ogni caso, interamente in funzione della realizzazione dei fini istituzionali dell'Associazione, senza impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 1 del D.M. 25/5/1995.

I proventi derivanti da tali attività sono iscritti in apposita voce di bilancio dell'Associazione;

g) Erogazioni liberali degli associati e di terzi;

h) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate all'autofinanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) Altre entrate compatibili con le finalità sociali.

2. Le attività di raccolta dei fondi devono essere improntate ai principi di trasparenza, rendicontabilità e accessibilità, così come precisato dalla "Agenzia per il terzo settore" nelle "Linee Guida per la raccolta dei fondi" pubblicate nell'ottobre 2011.

3. L'Associazione può emettere titoli di solidarietà così come previsto dal Decreto Legislativo N. 460/97.

4. I fondi a disposizione dell'Associazione sono depositati presso Istituti di credito individuati dal Consiglio Direttivo.

5. L'Associazione si impegna ad impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali, secondo quanto statuito dalla disciplina relativa alle ONLUS.

6. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Organizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 111, comma 4 quinquies del TUIR n. 917/1986.

7. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

8. Ogni anno finanziario il Consiglio Direttivo redige per l'Assemblea ordinaria dei Soci il bilancio consuntivo nonché la relazione di previsione per l'anno in corso. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della presentazione all'Assemblea.

9. L'Assemblea ordinaria dovrà essere convocata entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 8 - Organi Sociali dell'Associazione

1. Organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori.

2. Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite e rieleggibili e hanno durata di 4 anni.

3. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

Art. 9 - Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta l'anno per deliberare su quanto previsto nel presente articolo, nonché in via straordinaria ogniqualvolta lo si renda necessario per le esigenze dell'Associazione, ovvero su richiesta di almeno un decimo dei Soci in regola con le quote associative. L'avviso di convocazione deve essere inviato per iscritto al domicilio risultante dal registro Soci, a mezzo fax, posta elettronica,

raccomandata o telegramma, almeno 15 giorni prima dalla data stabilita. L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

a) l'elezione dei Consiglieri di prima nomina ed a scadenza di mandato;

b) l'elezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti di prima nomina ed a scadenza di mandato;

c) l'approvazione del bilancio annuale e della relazione delle attività, nonché del bilancio preventivo per l'anno successivo;

d) l'esame degli argomenti proposti dal Consiglio Direttivo;

e) l'esame degli argomenti proposti da almeno un decimo dei Soci in regola con le quote associative, che abbiano comunicato preventivamente al Presidente tale proposta almeno 8 giorni prima della data di convocazione;

f) la discussione e l'eventuale approvazione degli indirizzi e del programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;

g) la valutazione e l'eventuale ratifica dei provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno dei Soci. Ciascun Socio può essere delegato da un massimo di cinque Soci.

4. Qualora l'Assemblea ordinaria non raggiunga il quorum, l'Assemblea ordinaria in seconda convocazione, convocata in un giorno successivo ma non oltre il decimo dalla prima, è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di un quarto dei Soci.

5. Hanno diritto di voto in assemblea:

a) I Soci Fondatori;

b) I Soci Ordinari;

c) I Soci Sostenitori;

d) I Soci Volontari.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati audio/video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tale caso deve essere comunque consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, nonché al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione ed agli intervenuti di partecpare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonchè di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

L'avviso di convocazione dell'assemblea da svolgersi in videoconferenza dovrà indicare i luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo.

1. L'Organizzazione è amministrata dal Consiglio Direttivo composto, fatto salvo quanto disposto dall'Atto Costitutivo in sede di costituzione formale, da sette Soci eletti dall'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei Soci provvede altresì alla nomina di due Consiglieri supplenti.

2. Nella prima riunione il Consiglio Direttivo nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno ogni tre mesi e, in via straordinaria, quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno due dei suoi componenti. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti. E' prevista la riunione telematica.

4. I membri del Consiglio Direttivo decadono dalla carica qualora siano assenti ingiustificati a tre consecutive riunioni del Consiglio medesimo. In caso di impedimento, rinuncia o decadenza di Consiglieri, si provvede alla sostituzione con uno dei Consiglieri supplenti in base alle norme di cui all'art. 12 del presente Statuto.

5. Il Consiglio Direttivo si impegna ad attuare le linee di attività deliberate dall'Assemblea dei Soci e collabora per la migliore realizzazione dei fini statutari sul piano regionale, promuovendo nella propria Regione iniziative intese al conseguimento degli scopi indicati nell'art. 3 del presente Statuto.

6. I fondi a disposizione possono essere impiegati dal Consiglio Direttivo in conformità al programma annuale di attività.

Le spese ordinarie relative al funzionamento dell'Associazione sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

7. I fondi disponibili devono essere depositati in appositi conti correnti, intestati all'Associazione, accesi presso Poste Italiane S.p.A. o presso Istituti di credito scelti dal Consiglio Direttivo.

8. Entro il mese di marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo dell'anno precedente. Il bilancio, firmato dal Presidente è approvato dall'Assemblea dei Soci.

9. Competenze del Consiglio Direttivo:

a) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;

b) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo entro il 30 di aprile di ogni anno;

c) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

d) eleggere il Presidente e il vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;

e) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci; deliberare in merito al venir meno della qualifica di socio;

f) ratificare, nella prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

g) redigere regolamenti da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea; assumere o stipulare contratti di collaborazione con il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio.

11. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti la normale gestione dell'Associazione, riservandosi la deliberazione degli atti di straordinaria amministrazione.

12. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono conservate a cura del Presidente dell'Associazione o del Segretario, se istituito ai sensi dell'art. 13 del presente

Statuto, e rimangono depositate nella sede dell'Associazione a disposizione dei soci per la libera consultazione.

Art. 11 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

2. Il Presidente:

a) ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;

b) convoca e presiede il consiglio direttivo e ne esegue le deliberazioni;

c) è autorizzato ad eseguire incassi ed accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

d) firma i mandati di pagamento;

e) svolge gli altri compiti previsti dallo Statuto o dal regolamento di esecuzione.

Art. 12 - Integrazione del Consiglio direttivo e sostituzione del Presidente.

1. In caso di cessazione della carica o dimissioni di uno dei suoi componenti il Consiglio Direttivo provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di consigliere risultato non eletto; o, in caso di parità, privilegiando l'anzianità di iscrizione all'Associazione. I Consiglieri così nominati restano in carica fino al compimento del quadriennio in corso. Ove non fosse possibile fare ricorso a tale modalità o se viene meno la maggioranza dei Consiglieri eletti dall'Assemblea, i Consiglieri rimasti in carica convocano l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

2. In caso di cessazione della carica o dimissioni del Presidente questi viene sostituito dal vice Presidente (più anziano nel caso di più Vicepresidenti), sino alla convocazione del primo Consiglio Direttivo che provvederà alla nomina del nuovo Presidente.

3. In mancanza di Vice Presidente il Presidente uscente o di missionario è sostituito dal Consigliere più anziano.

Art. 13 - Il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere

1. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Può essere delegato dal Presidente del Consiglio Direttivo per lo svolgimento di particolari incarichi.

2. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Segretario. Il Segretario cura la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e controfirma i mandati di pagamento, redige e cura il registro regionale dei Soci.

3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Tesoriere che ha la responsabilità dei fondi a disposizione e della cassa dell'Associazione; provvede agli incassi e ai pagamenti, utilizzando esclusivamente i conti correnti postali o bancari intestati all'Associazione.

Art. 14 - Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea dei Soci anche tra persone che non siano Soci dell'Associazione; è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti, i quali subentrano in caso di dimissioni o revoca di un membro effettivo. L'incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

2. Al Collegio dei Revisori competono:

a) il controllo della gestione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione, accertandone il rispetto delle norme di legge dei regolamenti e dello Statuto;

b) la presentazione all'Assemblea dei Soci della relazione sull'andamento amministrativo e contabile ed economico-finanziaria.

3. Il Collegio partecipa al Consiglio Direttivo con funzioni consultive.

4. I Revisori durano in carica quattro anni, salvo dimissioni o revoca.

Art. 15 - Attività Secondarie

1. L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25 maggio 1995.

Art. 16 - Servizi di Cassa

1. Il servizio di cassa è affidato ad idonei istituti bancari e/o servizio di Banco Posta alle condizioni più economicamente vantaggiose per l'Associazione.

Art. 17 - Dipendenti

1. L'Associazione può assumere dipendenti esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

2. I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro dei dipendenti di istituzioni e servizi socio-assistenziali.

Art. 18 - Collaboratori di lavoro autonomo

1. L'Associazione per sopperire a specifiche esigenze può giovarsi dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.

2. I rapporti tra l'Associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.

Art. 19 - Assicurazioni

1. Gli aderenti all'Associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 20 - Modifiche dello Statuto

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o almeno da un decimo dei soci.

2. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno dei Soci aventi diritto al voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Ciascun Socio può essere delegato da un massimo di cinque soci.

Art. 21 - Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno.

2. L'assemblea nomina uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci, o in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

3. L'Associazione devolve il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge

Art. 22 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia di associazione, con particolare riferimento al Codice Civile, al D. lgs.460/1997 e alla legge n. 266 del 11 agosto 1991.

Firmato:

Firmato: